

DELIBERA COMMISSARIALE N° 3 DEL 17.01.2017

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

Il Commissario Straordinario

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00221 del 9 novembre 2016 col quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera commissariale n. 59 del 19 giugno 2015 con cui veniva prevista la predisposizione di un avviso per la formazione di un elenco delle imprese da interpellare per le procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo complessivo inferiore ad 1.000.000 di euro, ai sensi degli artt 57, comma 6, e 122, comma 7, ovvero per l'affidamento mediante cottimo fiduciario sino ad un importo pari a 200.000 euro ai sensi dell' art 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. e veniva stabilito che tale elenco costituiva atto di indirizzo al quale dovevano attenersi nell'ambito della propria autonomia, i RUP dei vari interventi disciplinati dagli artt. 57, 122 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che il 18.04.2016 è stato approvato il D.Lgs. n. 50/2016 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

che lo stesso ha profondamente innovato la precedente disciplina prevedendo tra l'altro l'emanazione di provvedimenti attuativi e linee guida da parte dell'ANAC;

che con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ai sensi dell'art. 36, comma 7, del medesimo decreto legislativo;

che tali linee guida contengono la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

DATO ATTO *che con delibera commissariale n. 26 del 23.06.2016, limitatamente al periodo transitorio previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e in attesa dell'emanazione delle linee guida ANAC, è stato adottato il "Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016";*

che il suddetto regolamento all'art. 8 stabiliva che "Le disposizioni previste dal presente regolamento cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria";

RITENUTO, *che occorre pertanto dotare l'Azienda di "regole di processo" e strumenti operativi conformi agli atti regolativi dell'ANAC;*

di adottare il "Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016" trasmesso dal Direttore Generale con nota prot. n. 54 del 16.01.2017;

P.Q.M.

DELIBERA

di adottare il "*Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016*" che, sottoscritto in ogni pagina dal Direttore Generale, viene allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

di revocare la Delibera Commissariale 59 del 19 giugno 2015.

DEMANDA

al Direttore Generale:

- l'attuazione da parte di tutti i Servizi aziendali del "*Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016*".
- la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato regolamento sul sito istituzionale dell'Azienda;
- la trasmissione del Regolamento adottato al Presidente dell'ANAC, al Presidente della Regione Lazio, all'Assessore Regionale competente.

~~Il Commissario Straordinario
Giuseppe Pititto~~



ATER
PROVINCIA DI ROMA

**Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di Roma**

***Regolamento per la disciplina delle procedure
relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria e per la
composizione della commissione giudicatrice in
attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui
al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.***

mq

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	2
Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	4
Articolo 4 - Principio di rotazione	5
Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali	6
Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa	7
Articolo 7 - Disposizioni Finali	9



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'ATER della Provincia di Roma (in seguito denominata semplicemente *Azienda*), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito individuato anche come "Codice".

Articolo 2 - Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o mediante confronto competitivo tra almeno cinque operatori economici, ove esistenti scelti previa indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice con consultazione di almeno venti operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall'Azienda in via transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione appaltante in base all'articolo 38 del Codice.

Articolo 3 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Le indagini di mercato di cui all'art. 2 sono finalizzate alla individuazione degli operatori economici con i quali è da esperire il confronto competitivo ovvero la procedura negoziata.

2. L'indagine di mercato ha inizio con la predisposizione di apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione bandi e gare. La durata della pubblicazione è stabilita dal RUP in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.



3. L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionali, i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. Di regola la stazione appaltante procede alla selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio pubblico, salvo casi eccezionali da motivare debitamente. In seno all'avviso sarà data contestualmente informazione del giorno e ora del termine per far pervenire la manifestazione di interesse.

5. Ricevuta la richiesta degli operatori economici, entro i successivi tre giorni dallo spirare del termine di ricevimento, l'Azienda predisporrà e pubblicherà sul sito istituzionale alla sezione Bandi e Gare apposito elenco degli operatori ammessi attribuendo ad ogni operatore un numero progressivo a partire da 1.

6. Il sorteggio sarà effettuato nell'ora e nel giorno indicato nell'avviso e potranno presenziare gli operatori indicati nell'elenco a mezzo del titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altro soggetto munito di apposita delega. L'avviso conterrà anche le modalità di effettuazione del sorteggio assicurando la massima trasparenza delle operazioni.

Articolo 4 - Principio di rotazione

1. Ai fini del rispetto del principio di rotazione non saranno inseriti in elenco, ancorché abbiano espresso manifestazione di interesse e abbiano tutti i requisiti richiesti, gli operatori che risultino affidatari di lavori, servizi e forniture da parte dell'Azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso. A questi fini fa fede la data di adozione della relativa determina direttoriale o dirigenziale di affidamento.



Articolo 5 - Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

1. L'Azienda può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Azienda, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro nell'arco dell'esercizio finanziario.



Articolo 6 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016 - sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione dell'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*". Al punto 1.2 di tale atto l'Autorità demanda ad un proprio Regolamento la disciplina:

- a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
- b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;
- c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari;
- d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
- e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

Il Regolamento previsto dal punto 1.2, previa adozione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida n. 5 in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui al punto precedente saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro



tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice.

2. Pertanto nel periodo transitorio quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.

3. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata, ai sensi dello Statuto Aziendale, dal Direttore Generale.

4. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma dal Direttore Generale, salvo delega ad altro dirigente.

5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

7. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

8. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa



grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

9. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante.

10. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice (ivi comprese le Università) oppure tra gli appartenenti alle categorie professionali, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti fra una terna designata dagli ordini professionali.

11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Azienda.

13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.



Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell'Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.

2. L'Azienda attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.

